



LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1999 n. 32

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 10/11/1999 n. 16

Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 per la classificazione delle aziende ricettive.

Il Consiglio regionale ha approvato. Il commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Proroga)

1.

Il vigente periodo quinquennale 1995-1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi, di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2001.

Articolo 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 21 ottobre 1999

MORI

___Boll___Uff___Num:16
___Boll___Uff___Anno:1999